

**RECLAMI CONTRO LE DELIBERAZIONI DEGLI ORDINI REGIONALI
E IN MATERIA ELETTORALE
Legge 3 febbraio 1963 n. 69**

Art. 60 – Ricorso al Consiglio nazionale

Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative all'iscrizione o cancellazione dall'albo, dagli elenchi o dal registro e quelle pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero competente con ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine nel termine di *trenta giorni*.

Il termine decorre per l'interessato dal giorno in cui gli è notificato il provvedimento e per il pubblico ministero dal giorno della notificazione per i provvedimenti relativi alle iscrizioni o cancellazioni.

I ricorsi al Consiglio nazionale in materia elettorale, di cui agli articoli 8 e 16, non hanno effetto sospensivo.

Art. 8 – Reclamo contro le operazioni elettorali

Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto agli elenchi dell'albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale dell'Ordine, entro *dieci giorni* dalla proclamazione ... *omissis* ...

Art. 16 – Consiglio nazionale: composizione

... *omissis* ... Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può proporre reclamo al Consiglio nazionale, nel termine di *10 giorni* dalla proclamazione ... *omissis* ...

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE n. 69
(D.P.R.4.2 1965 n. 115 e successive modifiche)

Art.59 – Ricorso al Consiglio nazionale

Le impugnazioni previste dagli artt. 8, 16, ultimo comma e 60, primo comma, della legge, escluse quelle proposte dal pubblico ministero, si propongono con ricorso redatto su *carta da bollo**, entro i termini rispettivamente indicati nei suddetti articoli della legge.

Nei ricorsi in materia elettorale, di cui agli articoli 8 e 16 della legge, su domanda del ricorrente, proposta nel ricorso i in successiva istanza, il Consiglio nazionale può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Art. 60 – Contenuto del ricorso

Il ricorso di cui all'articolo precedente deve contenere i *motivi* su cui si fonda ed essere corredato:

- dall'indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, ove il ricorso riguardi la materia elettorale, degli estremi della proclamazione dei risultati elettorali;
- dai documenti eventualmente occorrenti a comprovare il suo fondamento;
- dalla ricevuta del versamento della somma di € 6,71** stabilita dall'art. 1 del Decreto legislativo 13 settembre 1946 n. 261(D.P.C.M. 21.12.1990, G.U. 21.12.1990 N. 303). Tale

versamento non è richiesto per i ricorsi proposti dal pubblico ministero. In caso di mancato deposito della ricevuta, viene assegnato al ricorrente un termine per presentarla;

- dall'indicazione del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni da parte del Consiglio nazionale. In mancanza di tale indicazione le comunicazioni vengono depositate ad ogni oggetto presso la segreteria del Consiglio nazionale.
- La tassa per i ricorsi presentati al Consiglio Nazionale è fissata, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 4.2.1965 e dell'art. 52 del D.D. 18.7.2003 del Ministero della Giustizia (G.U. 28.7.2003 n. 172) nella misura di € 281, di cui € 31 a favore degli Ordini regionali per il rimborso delle spese direttamente sostenute. Pertanto al ricorso devono essere allegati:
 1. *un assegno circolare non trasferibile o ricevuta d'esecuzione di bonifico dell'importo di € 250 intestato al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti*
 2. *un assegno circolare non trasferibile o ricevuta d'esecuzione di bonifico dell'importo di € 31 intestato al Consiglio regionale competente (Ordine dei giornalisti del Lazio). ****

Art. 61 – Presentazione, notificazione e comunicazione del ricorso

Il ricorso è presentato o notificato al Consiglio regionale che ha emesso la deliberazione impugnata; se ricorrente è il giornalista, all'originale vanno allegate *tre copie del ricorso in carta libera* (allegati inclusi).

La data di presentazione è annotata in margine al ricorso a cura della segreteria del Consiglio, che ne rilascia ricevuta.

Nei casi previsti dall'art. 60, primo comma, della legge, la segreteria del Consiglio comunica, senza indugio, con lettera raccomandata, copia del ricorso al pubblico ministero competente, se ricorrente è il giornalista, e al giornalista, se ricorrente è il pubblico ministero.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il Consiglio per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso: durante detto periodo il pubblico ministero, per i ricorsi in materia disciplinare, e l'interessato, in tutti i casi, possono prendere visione degli atti, proporre deduzioni ed esibire documenti, nei dieci giorni successivi è inoltre consentita la proposizione di motivi aggiunti.

Il Consiglio, decorsi i termini di cui al comma precedente, deve nei cinque giorni successivi, trasmettere al Consiglio Nazionale il ricorso ad esso presentato o notificato, unitamente alla prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, alle deduzioni ed ai documenti di cui al comma precedente ed al fascicolo degli atti, nonché, in fascicolo separato, copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata.

Art. 66 – Ricorso contro l'elezione a componente del Consiglio nazionale

Il ricorso contro il risultato delle elezioni di cui all'art. 16 della legge, redatto in *carta da bollo*, è presentato o notificato al Consiglio Nazionale. La data della presentazione è annotata a margine del ricorso a cura della segreteria del Consiglio Nazionale che ne rilascia ricevuta. All'originale vanno allegate *quattro copie del ricorso in carta libera*.

Il Consiglio Nazionale richiede – nei cinque giorni successivi alla data di presentazione o di notificazione del ricorso – al Consiglio regionale competente di trasmettere entro dieci giorni gli atti relativi alla elezione impugnata.

Gli atti restano depositati per trenta giorni presso la segreteria del Consiglio Nazionale ed entro tale termine gli interessati possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi è inoltre consentita la proposizione di motivi aggiunti ... *omissis* ...

Art. 17 – Reclamo contro le operazioni elettorali

I reclami contro i risultati delle elezioni dei Consigli regionali e del Consiglio nazionale dell'Ordine, previsti dagli artt. 8 e 16 della legge, sono regolati dagli artt. 59 e seguenti del presente regolamento, in quanto applicabili.

REGOLAMENTO PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI E DEGLI AFFARI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI (D.D. 18.7.2003 del Ministero della Giustizia)

Art. 39

Le impugnazioni di cui all'art. 59 del regolamento di esecuzione devono essere proposte al Consiglio nazionale. Il ricorso deve essere presentato presso il Consiglio regionale che ha emesso il provvedimento impugnato nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere depositato unitamente alla documentazione in esso menzionata e, per i disciplinari, deve recare la prova dell'avvenuta notificazione agli eventuali controinteressati. A margine del ricorso, a cura della segreteria, è annotata la data di presentazione.

Il ricorso può essere presentato anche direttamente al Consiglio nazionale nel medesimo termine perentorio di trenta giorni, e seguendo le stesse modalità. In tal caso il Consiglio nazionale trasmette sollecitamente il ricorso e la relativa documentazione al Consiglio regionale che ha emesso la deliberazione impugnata per gli adempimenti di cui all'art. 61, 3°, 4° e 5° comma, del regolamento per l'esecuzione della legge n. 69 del 1963.

La presentazione può avvenire con deposito a mano, nel qual caso la segreteria rilascerà ricevuta, o mediante notificazione, ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in tale ultimo caso la data di spedizione vale come data di presentazione. Gli eventuali controinteressati possono costituirsi innanzi al Consiglio regionale mediante deposito di memorie e documenti, secondo quanto previsto dal comma 4° dell'art. 61 del regolamento di esecuzione.

Decorso i termini di deposito di cui all'art. 61 del regolamento di esecuzione, il ricorso è inoltrato con i prescritti allegati al Consiglio nazionale nei termini previsti dal medesimo art. 61 ...
omissis ...

Art. 40

Nei casi di provvedimenti disciplinari e di cancellazioni, il ricorrente può proporre, unitamente al ricorso o successivamente ad esso, istanza di sospensione cautelare. ... *omissis ...*

Il soggetto che abbia presentato istanza di iscrizione o di reinscrizione all'Albo, al Registro dei praticanti e agli elenchi annessi ha facoltà di ricorrere al Consiglio nazionale quando siano trascorsi 60 giorni dalla presentazione senza che il Consiglio regionale o interregionale abbia provveduto a deliberare, o ad emettere un provvedimento istruttorio.

Note

* Qualora il ricorso sia redatto su fogli bianchi, l'obbligo prescritto può essere ottemperato apponendo apposite marche da bollo (€ 16,00 – non sono valide quelle giudiziarie) ogni 100 righe, ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. 26.10.1972 e successive modificazioni.

** Il versamento della somma di € 6,71 può essere effettuato l'Agenzia delle Entrate o presso uno sportello bancario o postale utilizzando il mod. F23. Il codice ufficio da indicare è quello dell'Agenzia delle Entrate del luogo di residenza del ricorrente, il codice tributo è il 777T.

*** In caso di bonifico, per le coordinate bancarie aggiornate consultare i rispettivi siti web.